

# Sovraindebitamento, nuove intese con i creditori

■ La crescente consapevolezza della gravità della situazione economica nel nostro Paese permette di elaborare nuovi strumenti di soluzione della crisi per i soggetti privati o i piccoli imprenditori in difficoltà.

La Legge 27 gennaio 2012, n. 3 ha, infatti, introdotto la cd. «Composizione della crisi da sovraindebitamento», una inusuale forma di accordo tra debitore e creditore prevista per coloro che non possono accedere al fallimento o al concordato preventivo.

Il debitore può scegliere questa forma di accordo se: 1) si trova in stato di grave squilibrio finanziario; 2) non riesce più a far fronte ai propri pagamenti; 3) se svolge attività d'impresa, ha debiti inferiori a 500mila euro ed ha registrato, nei tre anni precedenti, un attivo patrimoniale annuo inferiore a 300mila e ricavi lordi annui inferiori a 200mila. In tale situazione il debitore presenta ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti e la loro soddisfazione sotto qualsiasi forma. Il piano deve assicurare il regolare pagamento anche dei creditori estranei all'accordo (e i crediti privilegiati per intero). La proposta viene vagliata dal cd. «organismo di composizione della crisi» e viene depositata presso il Tribunale competente, con altra documentazione (elenco dei creditori; attestazione della fattibilità del piano; elenco delle spese per il proprio sostentamento; scritture contabili degli ultimi tre esercizi).

Il giudice, valutata l'ammissibilità della procedura, fissa l'udienza nella quale tutti i creditori vengono convocati. La proposta viene omologata dal Tribunale se è approvata dai creditori che rappresentano il 70% dei crediti.

Ottenuta l'omologa, per 120 giorni nessun creditore potrà iniziare o proseguire azioni contro il debitore. Il piano è revocato se il debitore, entro 90 giorni dalle scadenze previste, non paga i debiti fiscali e/o previdenziali.

**Valeria Mattioli**